



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **5** di Registro

Seduta Pubblica di Prima convocazione del 24-04-2024

Presidente: Avv. ANZALDO Fulvio

Vice Segretario Generale: Dott. Chiarion Valentino

Sono presenti al momento della votazione:

Rapinese Alessandro	Presente	MINGHETTI Barbara	Presente
ANZALDO Fulvio	Presente	MOLTENI Giordano	Presente
AVOGADRO Loredana	Presente	NEGRETTI Elena	Presente
BELLEZZA Caterina	Presente	NESSI Vittorio	Presente
BERNASCONI Davide	Presente	NISO Davide	Presente
CANTALUPPI Lorenzo	Assente	NOSEDA Aldo	Presente
CASATI Emilio	Presente	PELLEGATTA Arianna	Presente
CASELLA Cecilia	Presente	ROSSETTI Gianfranco	Presente
CERIELLO Paola	Presente	TAGLIABUE Gaia	Assente
Di Pisa Valentina	Assente	TAGLIABUE Patrizia	Presente
Falanga Alessandro	Assente	TOCCHETTI Paola	Presente
FANETTI Stefano	Presente	TUFANO Antonio	Assente
GALLI Eleonora	Presente	VERONELLI Camilla	Presente
INTROZZI Valentina	Presente	VOZELLA Luca	Presente
LEGNANI Stefano	Presente	ZANOTTA Silvia	Presente
LISSI Patrizia	Presente	ZERENGA Paola	Presente
MANTERO Carlo	Presente		

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e s.m.i.;
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova “Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e da un tributo riferito a servizi che si articolava in tassa sui servizi indivisibili (TASI) e in tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), che all’art. 1, comma 738 ha disposto che “*A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); (...)*”;

Considerato che

- il D.P.R. n. 158/1999, all’art. 3, comma 2, prevede che la tariffa di riferimento, così come definita all’art. 2 del medesimo D.P.R., sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
- la TARI, ai sensi del comma 642 della citata legge di stabilità 2014, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune, ai sensi del comma 651 della citata legge di stabilità 2014, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (“*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”);
- il comma 683, della citata Legge di stabilità, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Visto l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, denominata anche “ARERA”, una serie di competenze in materia di rifiuti e della relativa tassa, tra le quali:

- la funzione di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e dei costi dei relativi servizi di raccolta e di smaltimento;
- la definizione di un nuovo metodo per determinare le tariffe da applicare agli utenti del servizio rifiuti;
- l’approvazione delle tariffe definite dall’Ente di governo d’ambito territoriale;

Dato atto che la Regione Lombardia non ha attivato le Autorità d’ambito territoriale di cui all’art. 3-bis del DL n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e che, di conseguenza, restano in capo al Comune di Como - quale ente territorialmente competente (ETC) - le prerogative in materia di organizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, la scelta della relativa forma di gestione e la determinazione delle tariffe applicabili agli utenti;

Vista la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021, n. 363, avente per oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

Vista la determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2, avente per oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Vista la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2023, n. 389, avente per oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

Atteso che vige l’obbligo dell’integrale copertura del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del suddetto DPR n. 158/1999 e dell’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013;

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 10/04/2024, ha approvato il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Como per gli anni 2024-2025, nel quale risulta per l’anno 2024 un costo complessivo di € **14.827.525,00** da finanziare mediante le entrate della tassa sui rifiuti (TARI), come riepilogato nel seguente prospetto Economico-Finanziario;

PEF 2024-2025 - Determinazione costi anno 2024 - MTR-2			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	2.376.332 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	710.951 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	0,00 €
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	5.061.579 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	3.361.610 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		264.264 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		1.106.603 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		4.163 €
CK Costi d'uso	Amm Ammortamenti		941.426 €

del capitale	Acc Accantonamento		950.000 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		950.000 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		576.841 €	
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
	CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		1.881.488 €	
	AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,60	coefficiente gradualità γ	0,83
			fattore sharing ω	0,10
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		1.128.892,69 €	
	b(1+ω)AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €	
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		-480.654 €	
	di cui: Residuo RCND		0,00 €	
	Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COsexp		0,00 €	

RC Conguagli fissi	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
	recupero scostamento COexp	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	480.654 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-480.655 €
	di cui: Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
	recupero scostamento COexp	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2	480.655 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		628.088 €
	Oneri fissi		498.994 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		5,10%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		14.449.405 €
Costi variabili effettivi			8.152.681 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			82.817,5 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			158.800 €
ΣTV - Totale costi variabili			7.911.064 €
Costi fissi effettivi			7.199.279 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			82.817,5 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			200.000 €

ΣTF- Totale costi fissi		6.916.461 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	14.827.525 €

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, tenendo conto che:

- il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12/07/2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, nella commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del DPR 158/1999, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, per ciascun anno solare, sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno, come previsto dall'art. 3, comma 5-quinques, del DL 30/12/2021, n.228, convertito dalla legge 25/02/2022 n.15, oppure, se più favorevole, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, la misura della tassa sui rifiuti (TARI) è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, prevista per la categoria di utenza non domestica di riferimento, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- sono state predisposte le tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei costi previsti dal Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, ovvero sulla base di coefficienti di produttività di rifiuti differenziati, per le utenze domestiche, in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare, mentre, per le utenze non domestiche, con riferimento alle tipologie di attività, identificate mediante specifiche categorie;
- che l'elaborazione delle tariffe è stata effettuata utilizzando i coefficienti K di produttività dei rifiuti, previsti dal D.P.R. 158/1999, ossia:
 - per le utenze domestiche, i coefficienti **Ka** (non modificabili) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti **Kb** per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
 - per le utenze non domestiche, i coefficienti **Kc** per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti **Kd** per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
- che per i coefficienti Kb, Kc e Kd, i cui valori sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e sono compresi tra un valore minimo ed uno massimo, si è ritenuto, analogamente a quanto stabilito per le

tariffe degli anni precedenti, di utilizzare il valore medio di quelli indicati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tranne che:

- per le due categorie tariffarie delle utenze non domestiche riferite alle “*Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie*” (cat. n. 31) ed alle “*Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli*” (cat. 32), i cui coefficienti sono stati determinati in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall’art. 23 e dall’art. 24 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, come per le tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023;
- per le categorie n. 22 (ristoranti), n. 23 (mense), n. 24 (bar), n. 27 (ortofrutta, ecc.) e n. 29 (banchi di mercato genere alimentari), per le quali si è ritenuto di applicare i valori medi dei coefficienti Kc e Kd ridotti nella misura del 5%, come per le tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023;
- per la categoria n. 34 riferita ai “negozi di fiori e piante” - i quali già nelle tariffe TARI del 2020, 2021, 2022 e 2023 erano stati scorporati dalla categoria n. 27 (riferita anche ad ortofrutta, pescherie e pizza al taglio) cui appartenevano fino al 2019 -, per la quale si ritiene opportuno mantenere tale specifica categoria tariffaria TARI anche per l’anno 2024, assegnando i coefficienti Kc e Kd della ex categoria n. 27 nella misura minima prevista dalle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 del DPR n. 158/1999, in considerazione della limitata quantità dei rifiuti prodotti conferibili al servizio pubblico;

Rilevato che le variazioni tariffarie delle utenze domestiche e non domestiche del corrente anno 2024, rispetto al precedente anno 2023, dipendono dalle variazioni dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al citato PEF, nonché dalle variazioni delle superfici dichiarate o accertate dall’Ufficio;

Precisato che la ripartizione tra costi fissi e costi variabili e tra utenze domestiche e non domestiche risulta determinata, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e del citato PEF per l’anno 2024, come segue:

Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 14.827.525,00	TF - Totale costi fissi	€ 6.916.461,00
		TV - Totale costi variabili	€ 7.911.064,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 8.146.242,24	% costi fissi utenze domestiche	54,94 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 54,94\%$	€ 3.799.903,67
		% costi variabili utenze domestiche	54,94 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 54,94\%$	€ 4.346.338,56
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 6.681.282,77	% costi fissi utenze non domestiche	45,06 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 45,06\%$	€ 3.116.557,33
		% costi	45,06	Ctnv - totale dei	$Ctnv =$	€

		variabili utenze non domestiche	%	costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$\Sigma TV \times$ 45,06%	3.564.725,44
--	--	--	----------	---	------------------------------	---------------------

Richiamato l'art. 21 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, nel quale è previsto che mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI sia anche stabilito l'importo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che, se non superato, comporta l'esenzione dal pagamento della TARI, tenendo conto che tale esenzione non potrà più essere riconosciuta a partire dall'anno d'imposta per il quale sarà previsto il "bonus sociale rifiuti" di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;

Ritenuto che, al fine di agevolare e supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica, la soglia dell'ISEE per poter beneficiare dell'esenzione TARI del 2024 debba essere confermata in misura pari ad € 8.000,00 (valore applicato dal 2021 a seguito dell'incremento della precedente soglia di € 5.000,00 applicata fino al 2020);

Considerato che ARERA, mediante deliberazione n.386 del 3/08/2023, ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti a sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espressi in euro/utenza e quantificate come segue:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno, pari a **0,10 euro/utenza**;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, pari a **1,50 euro/utenza**;

Precisato che tali componenti perequative:

- rappresentano dei contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che verranno evidenziati in modo specifico nell'avviso di pagamento (bolletta);
- non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio rifiuti e, quindi, non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI;
- potranno essere oggetto di revisione annuale da parte di ARERA;
- perseguono le finalità previste dall'art. 1, comma 527, della legge n.205/2017, come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale, ad esempio mediante interventi di solidarietà in caso di calamità naturali;

Dato atto che per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, la tariffa giornaliera, prevista dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della TARI, non è dovuta in quanto compresa nel canone di cui all'art. 1, comma 837 della legge n. 160/2019;

Precisato che la TARI con la predetta tariffa giornaliera deve, invece, essere applicata alle occupazioni temporanee di locali od aree pubbliche o di uso pubblico (diverse da quelle destinate a mercati), quali fiere, sagre, feste, luna park, ecc., il cui pagamento è dovuto contestualmente al pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019, come previsto dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della TARI;

Ritenuto opportuno differire anche per il corrente anno 2024 i termini per il pagamento della TARI, tenendo conto delle attuali difficoltà economiche conseguenti all'incremento del costo dei beni di consumo, stabilendo i seguenti termini, analoghi a quelli dell'anno precedente: **30 settembre 2023** per la prima rata, **30 novembre 2023** per la seconda rata, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;

Visto il comma 15-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del DL n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 28/06/2019, con il quale è stato previsto che dall'anno d'imposta 2020 le delibere e

i regolamenti concernenti alcuni tributi comunali, tra i quali anche la TARI, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Sito Internet del MEF, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 269 (legge Finanziaria per il 2007), che stabilisce il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previsione e dispone che le suddette tariffe e aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Dato atto che la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 ed il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2026, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del DL 30/12/2021, n.228, convertito dalla Legge del 25/02/2022 n. 15, a decorrere dal corrente anno 2022, i comuni *“possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);
- il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiliare n. 31 del 12/07/2021;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla Dirigente del Settore 14 Tributi e Riscossioni e del Settore 13 Risorse Finanziarie - Società Partecipate e Provveditorato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Direttore dell'Area Economica;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare 1^ "Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di partecipazione" nella seduta del 22/4/2024;

Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal V. Segretario Generale v., ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 19 e contrari n. 9 (Fanetti, Galli, Legnani, Lissi, Minghetti, Molteni, Negretti, Nessi, Vozella), espressi nei modi di legge, su n. 28 presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per l'anno 2024, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti:

A) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	coefficiente Ka	coefficiente Kb	Tariffa quota fissa (€/mq./anno)	Tariffa quota variabile (€/anno)
1	0,80	0,80	0,755861	55,215181
2	0,94	1,60	0,888137	110,430362
3	1,05	2,00	0,992068	138,037952
4	1,14	2,60	1,077103	179,449338
5	1,23	3,20	1,162137	220,860724
6 o più	1,30	3,70	1,228275	255,370212

B) UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Attività	coeff. Kc	coeff. Kd	tariffa quota fissa (€/mq/anno)	tariffa quota variabile (€/mq/anno)	TOTALE TARIFFA (€/mq./anno)
1	Associazioni, biblioteche, caserme, scuole non paritarie	0,54	4,39	0,982335	1,129109	2,111444
2	Cinematografi, teatri	0,37	3,00	0,673082	0,771601	1,444683
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	1,018718	1,170261	2,188979
4	Campeggi, impianti sportivi	0,82	6,73	1,491695	1,730958	3,222653
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,927761	1,069953	1,997714
6	Autosaloni, esposizioni	0,43	3,52	0,782230	0,905345	1,687575
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	2,583179	2,996384	5,579563
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32	1,855523	2,139907	3,99543
9	Case di cura e riposo, carceri	1,13	9,21	2,055628	2,368815	4,424443
10	Ospedali	1,18	9,68	2,146585	2,489699	4,636284
11	Uffici e agenzie	1,30	10,62	2,364882	2,731468	5,09635
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,77	1,055101	1,226845	2,281946
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri negozi di	1,20	9,85	2,182968	2,533423	4,716391

	beni durevoli					
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	1,46	11,93	2,655945	3,068400	5,724345
15	Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,72	5,87	1,309781	1,509766	2,819547
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	11,74	2,691682	2,948113	5,639795
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,44	11,74	2,346691	2,710892	5,057583
18	Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico	1,29	10,54	1,691800	1,959866	3,651666
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,93	7,62	2,273925	2,636303	4,910228
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,25	10,25	1,182441	1,370878	2,553319
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,65	5,33	1,491695	1,725814	3,217509
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,82	6,71	13,134195	15,226263	28,36046
23	Mense, birrerie, hamburgerie	7,22	59,20	10,787504	12,502510	23,29001
24	Bar, caffè, pasticceria	5,93	48,61	8,859215	10,262295	19,12151
25	Generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati	4,87	39,90	4,347746	5,043699	9,391445
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,39	19,61	3,783812	4,372406	8,156218
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	2,08	17,00	15,953863	18,487564	34,44143
28	Ipermercati di generi misti	8,77	71,88	3,911152	4,537014	8,448166
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,15	17,64	9,004746	10,442335	19,44708
30	Discoteche, night-club, sale giochi	4,95	40,60	2,692328	3,117268	5,809596
31	Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie	1,48	12,12	0,436593	0,506684	0,943277
32	Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli	0,24	1,97	0,472976	0,540120	1,013096
33	Distributori di carburante	0,26	2,10	1,491695	1,730958	3,222653
34	Negozi di fiori e piante	0,82	6,73	13,043238	15,113094	28,15633

C) UTENZE “NON DOMESTICHE” SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La tariffa giornaliera di cui all'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della TARI (da applicare alle occupazioni temporanee di locali od aree pubbliche o di uso pubblico, con esclusione di quelle riferite ai mercati, come in premessa specificato), è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del **50 %**.

- 3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 21 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, l'esenzione dal pagamento della TARI per le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore all'importo di € **8.000,00**, tenendo conto che tale esenzione non potrà più essere riconosciuta a partire dall'anno d'imposta nel quale sarà applicabile il “bonus sociale rifiuti” di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;
- 4) di stabilire che la domanda per l'esenzione dalla TARI 2024 deve essere presentata entro il termine perentorio del **30 settembre 2024**;

- 5) di differire i termini per il pagamento della TARI previsti dall'art. 32, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, al **30 settembre 2024** per la prima rata ed al **30 novembre 2024** per la seconda rata, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2024;
- 6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in misura pari all'aliquota del **5,00 %** deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Como;
- 7) di dare atto, altresì, che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applicano le componenti perequative previste da ARERA, mediante deliberazione n.386 del 3/08/2023, nella misura di **0,10 euro/utenza** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022) e di **1,50 euro/utenza** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. 28:

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, trattandosi di tariffa da applicare con effetto dal 1° gennaio 2024.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio ANZALDO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Valentino Chiarion

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i